

Capitolo 94 (1921-22). Genio civile - Personale straordinario assunto per i lavori dipendenti del terremoto 6-7 settembre 1920, in base all'articolo 42 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, Stipendi, 516,600 lire.

Capitolo 95 (1921-22) e 95 (1922-23). Indennità fisse mensili, trasferte e competenze al personale dipendente dal Genio civile, giusta l'articolo 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522, addetto ai lavori straordinari, lire 1,500,000.

Capitolo 96 (1921-22). Indennità temporanea mensile per la durata della guerra ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737), lire 3,975,000.

Capitolo 97 (1921-22). Assegni ed indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737, *per memoria*).

Capitolo 98 (1921-22). Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, e 3 giugno 1920, numero 737), lire 12,000,000.

Capitolo 99 (1921-22). Indennità agli impiegati collocati a riposo o che cessano, comunque, di far parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in applicazione degli articoli 58 e 59 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, lire 300,000.

Capitolo 100 (1921-22). Sussidi straordinari di esercizio alle aziende esercenti ferrovie e linee intercomunali di tramvie e di navigazione interna da concedersi a termini dei decreti luogotenenziali 23 aprile 1918, n. 560, e 6 ottobre 1918, n. 1587, lire 40,000,000.

I capitoli nn. 101 e 102 dello stato di previsione dell'esercizio 1921-22 sono stati soppressi e sostituiti dal capitolo n. 102-*bis* in applicazione della legge 1º febbraio 1921, n. 43 (Vedi nota di variazione n. 375-*bis* allo stato di previsione predetto).

Capitolo 102-*bis* (1921-22). Sussidi agli esercenti di ferrovie concesse all'industria privata, di tramvie a trazione meccanica e di servizi pubblici di navigazione interna, a norma dell'articolo 14 del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, 17 (2º comma) del decreto luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560, 5 del decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1578, 3 della legge 1º feb-

braio 1921, n. 43, e anticipazione sui sussidi stessi a norma degli articoli 10 ed 11 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, 2 del decreto luogotenenziale 2 ottobre 1919, n. 1839, 3 del decreto luogotenenziale 2 ottobre 1919, n. 1840, e 2 del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 270), lire 406,000,000.

Su questo capitolo ha chiesto di parlare l'onorevole Giuffrida.

Essendo assente, s'intende che vi abbia rinunciato.

BROCCARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROCCARDI. Anche nella discussione generale qualcuno ha accennato alla necessità di tenere distinte le ferrovie di pianura da quella di montagna. C'è una differenza fortissima tra queste e quelle tanto che le regioni montuose non hanno mai potuto profittare di questi sussidi e costruire ferrovie economiche, perchè il loro costo è triplo e quadruplo di quelle di pianura e non è possibile costruire coi sussidi accordati. In Liguria non vi è che una ferrovia iniziata da pochi giorni, quella che va da Genova alla Casella.

In altre parole la Liguria non ha profittato dei sussidi ai costruttori di linee ferroviarie. Dovendo modificare questa legge bisognerebbe fare una distinzione tra ferrovie di pianura e di montagna ed accordare loro sussidi diversi. Ma bisognerà procedere molto guardinghi, affinchè le ferrovie di pianura non abbiano a ottenere il sussidio assegnato a quelle di montagna; i tecnici possono determinare con norme precise quali sono le une e quali le altre. Ne faccio una viva raccomandazione, affinchè le ferrovie di montagna possano svilupparsi e portare benefici incalcolabili alle regioni montuose.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. La questione si riduce ad aumentare il massimo dei sussidi chilometrici, perchè per le ferrovie di montagna bisogna dare sussidi maggiori che non abbiano quelle di pianura; ma anche dando sussidi maggiori, anzi dando il massimo consentito dalla nostra legge non si raggiunge la cifra sufficiente per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie di montagna. Lo dissi anche nella discussione generale: bisognerà fare il possibile per aumentare il massimo del sussidio chilometrico. Nei decreti che sono innanzi alla Camera per la convalida si aumenta di poco il massimo della sovvenzione, ma